



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione sulle novità legislative

Rel. n. 2

Roma, 17 gennaio 2012

Oggetto: Novità legislative – l. 12 novembre 2011 n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Disposizioni rilevanti per il settore civile.

Novità legislative: legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) (Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265). Testo coordinato con il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, in pendenza di conversione (Gazz. Uff. 22 dicembre 2011 n. 297).

Rif. norm.: cod. proc. civ., artt. 283, 360-*bis*, 350, 351, 391, 431, 445-*bis*.

Con la legge di stabilità 2012 sono state apportate modifiche normative rilevanti in tema di processo civile, finalizzate, nell'intenzione del legislatore, a deflazionare il relativo contenzioso. Quelle qui esaminate sono le principali.

La prima norma rilevante è quella che, per taluni procedimenti in sede di gravame, prevede uno speciale meccanismo di estinzione (art. 26).

I procedimenti interessati sono:

- quelli pendenti in Cassazione avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, che ha introdotto il meccanismo di filtro di cui all'art. 360-*bis* cod. proc. civ.);

- quelli pendenti dinanzi alle corti d'appello, proposti con citazione notificata o ricorso depositato, a seconda del rito, fino al 31 dicembre 2008 (tre anni prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, fissata al riguardo, *ex art.* 36 della legge in rassegna, al 1° gennaio 2012).

Davanti alla Corte di cassazione la normativa concerne qualsiasi mezzo d'impugnazione proponibile dalle parti, e quindi:

- i) il ricorso per cassazione *ex art.* 360 cod. proc. civ., ivi incluso il ricorso straordinario *ex art.* 111, settimo comma, Cost., e 360, ultimo comma, cod. proc. civ.;
- ii) il regolamento di competenza;
- iii) la revocazione, ordinaria e straordinaria, e l'opposizione di terzo *ex artt.* 391-*bis* e 391-*ter* c.p.c.

Restano esclusi i mezzi che non costituiscono impugnazioni, come il regolamento di competenza d'ufficio *ex art.* 45 c.p.c. e il regolamento di giurisdizione proposto dalle parti, nonché quello sollevato d'ufficio a mente dell'art. 59, terzo comma, l. n. 69/2009.

La norma discorre infatti di impugnazioni, e ha natura eccezionale, con la conseguenza che rimane insuscettibile di applicazione analogica.

Davanti alle corti d'appello si avrà riguardo ai procedimenti in sede di gravame sia pure nella lata veste del reclamo, la cui nozione può in tesi appartenere alla massima portata non analogica ma estensiva del tessuto lessicale precettivo.

Per converso dev'escludersi che la disciplina in parola si applichi anche ai procedimenti che pendono davanti alle Corti d'appello in primo e unico grado, così come ai processi pendenti davanti ai tribunali in grado di appello avverso sentenze dei giudici di pace, riferendosi l'art. 26 alle sole Corti d'appello, oltre che alla Suprema Corte.

Nei casi individuati le impugnazioni s'intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente da quella che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 26 menzionato enuncia che il periodo di sei mesi non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma va subito aggiunto che si tratterà pur sempre di termine processuale, come tale soggetto alla sospensione feriale.

In difetto d'istanza di persistenza dell'interesse, il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Il regime delineato ha implicazioni ermeneutiche di non poco momento.

In primo luogo, ci si deve chiedere quale sia la dinamica applicativa nell'ipotesi di cause scindibili (art. 331 cod. proc. civ.), non potendo ritenersi che l'effetto estintivo

possa coinvolgere le cause suscettibili di separazione in cui in ipotesi vi sia stata già l'istanza, sicché resta dubbio si debba subito procedere alla scissione, così da permettere alla causa sorretta da interesse di essere trattata, o al contrario si debba attendere il decorso del termine in ordine alla causa o alle cause ulteriori, in modo da salvaguardare la trattazione originariamente unitaria ove possibile.

In secondo luogo ci si può interrogare in ordine alla legittimità costituzionale della soppressione di ogni onere di comunicazione alle parti, previsto dalla norma prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 212 del 2011, peraltro in corso di conversione.

La tematica delle c.d. istanze di trattazione è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 16 aprile 1998, n. 111. In una ipotesi solo apparentemente simile, che riguardava la deflazione del contenzioso pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale, la Consulta ha dichiarato illegittima costituzionalmente la corrispondente previsione introdotta con riferimento al processo tributario, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché faceva decorrere il termine per presentare l'istanza di trattazione dalla stessa data di entrata in vigore della legge, invece che dalla data di ricezione di un apposito avviso o comunicazione della cancelleria alle parti interessate.

Tale pronuncia, tuttavia, si basò sullo specifico contesto del sistema processuale tributario, differente in parte qua da quello civile ordinario.

In particolare, la Consulta poggiò la propria decisione sul presupposto che il processo tributario, in particolare di merito, risultava caratterizzato dall'assenza dell'obbligo di difesa tecnica.

Nel processo civile ordinario, al contrario, vige, in specie nei giudizi di appello e per cassazione, l'obbligo di difesa tecnica *ex art.* 82 c.p.c.

In terzo luogo, va esaminato il profilo del rimedio avverso la declaratoria di estinzione, su cui tace la legge.

Tale rimedio dovrebbe individuarsi nel reclamo avverso i provvedimenti di estinzione del processo.

In corte d'appello, le parti potranno impugnare il decreto presidenziale mediante reclamo al collegio a norma degli artt. 308 e 178 cod. proc. civ., entro dieci giorni dalla comunicazione; il collegio provvederà in camera di consiglio, con sentenza quando respinga il reclamo, con ordinanza non impugnabile quando l'accolga. La sentenza di rigetto del reclamo e, perciò, di conferma dell'estinzione, andrà soggetta a ricorso per cassazione. La correttezza dell'ordinanza di revoca del decreto estintivo dell'impugnazione potrà, invece, essere controllata nel seguito del giudizio di gravame.

Davanti alla Corte di cassazione si applica l'art. 391 cod. proc. civ., con cui si esige che al decreto presidenziale di estinzione la parte reagisca entro dieci giorni dalla comunicazione, chiedendo la fissazione dell'udienza, in camera di consiglio *ex art.* 375, n. 3, cod. proc. civ., nella quale il collegio provvederà con ordinanza, evidentemente non più impugnabile né revocabile quando confermi l'estinzione del procedimento. Se

invece il decreto presidenziale venga revocato e sia disposta la prosecuzione del procedimento, la Corte avrà pur sempre la possibilità di ripensamento sul tema dell'intervenuta estinzione per mancato o intempestivo deposito dell'istanza di persistente interesse.

La seconda norma rilevante, del provvedimento in esame, è l'art. 27, che contiene novità di marcata portata sistematica.

Agli articoli 283 e 431 cod. proc. civ. è aggiunta la previsione per cui se l'istanza di sospensiva risulti inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non inferiore a euro 250 e non superiore a euro 10.000. Si tratterà di ordinanza revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

All'art. 251, primo comma, cod. proc. civ., si specifica la non impugnabilità dell'ordinanza che provvede sulla domanda di sospensiva, rendendo evidente che si vuole escludere ogni possibilità di assoggettare il provvedimento in parola alla disciplina cautelare e, quindi, al relativo reclamo *ex art. 669-terdecies* cod. proc. civ., ad instar del rimedio previsto per le ordinanze rese in materia di sospensione dell'esecuzione *ex art. 624* cod. proc. civ.

Sempre nell'art. 27, in una sorta di miscellanea, si aggiungono vari nova legislativi:

i) la possibilità per il presidente del collegio di delegare per l'assunzione, anche se non l'ammissione, dei mezzi istruttori, uno dei suoi componenti (art. 350 cod. proc. civ.);

ii) l'applicabilità del modulo decisionale di cui all'articolo 281-*sexies* cod. proc. civ. al giudizio di appello davanti alla corte territoriale, aggiungendo che si potrà passare alla decisione a tale dinamica processuale anche in sede di deliberazione della sospensiva, salvo fissare un'apposita e ulteriore udienza al fine di rispettare i termini a comparire quando necessario.

Infine, l'ultima delle maggiori novità della l. n. 183/2011 è quella inerente l'inserimento dell'art. 445-*bis* cod. proc. civ., secondo cui nelle controversie in materia d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione d'inabilità e di assegno d'invalidità, disciplinati dalla l. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442, cod. proc. civ., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Il giudice procede a norma dell'art. 696-*bis* cod. proc. civ., in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10,

comma 6-*bis*, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, e all'art. 195 cod. proc. civ.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda, e l'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, quando rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento ovvero di completamento dello stesso.

È stabilito espressamente che la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'art. 196, cod. proc. civ., rinnovando l'accertamento peritale, con decreto pronunciato fuori udienza, inimpugnabile e irrevocabile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente, provvedendo sulle spese.

Si tratterà di decreto determinante chiaramente un effetto di giudicato, preclusivo se non pieno.

Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.

In quest'ultima ipotesi la sentenza che definisce il relativo giudizio è stata dichiarata inappellabile e quindi ricorribile per cassazione dal d.l. n. 212 del 2011 in pendenza di conversione.

(Red. Paolo Porreca)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)